



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

Prot. n. del ROS.M.530 / 2013 / c.s.

Oggetto: Stagione Estiva 2013. Regolamentazione emissioni sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che la materia del rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti rientra nella competenza della Questura e che a tale fine, giusto decreto del 5 luglio 2012 – in riferimento al periodo che va dal 15 maggio al 31 ottobre – sono stati fissati gli orari di inizio e di fine di svolgimento degli stessi in ordine alle fattispecie sotto indicate:

Discoteche	22,00 – 04,00
Piano bar	20,30 – 01,00
Locali con annessi trattenimenti danzanti	20,30 – 02,00

CONSIDERATO che, invece, spetta al Sindaco procedere alla regolamentazione della materia delle emissioni sonore, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza urbana ai sensi dell'articolo 54 del DLGS 267/2000;

VISTA la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative ;

CONSTATATO che i locali di intrattenimento e svago, bar, pub, ristoranti, pizzerie, chioschi, palestre, circoli privati ed associazioni, locali da ballo, discoteche, sale giochi, spettacoli viaggianti, attività produttive, sportive e

ricreative, commerciali etc, insistono su suolo privato, su suolo demaniale marittimo e su suolo pubblico e si trovano inseriti nel tessuto residenziale urbano;

CONSIDERATO che le sopra citate iniziative economiche non costituiscono solo occasioni di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti del settore, ponendo tuttavia il problema della conciliabilità di tali attività con il riposo e la tutela della salute delle persone;

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, disciplinare provvisoriamente le modalità di autorizzazione delle emissioni sonore, fissando i limiti di cui sotto ed imponendo il corretto utilizzo degli impianti nel rispetto dei limiti di legge;

ACCERTATA la propria competenza;

LETTO il dlgs 267/2000;

ORDINA

A decorrere dal 5 giugno 2013 e sino al 30 settembre 2013, le emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari), con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, nel rispetto delle seguenti fattispecie:

A) DISPOSIZIONI COMUNI:

1. **Le emissioni sonore e le immissioni all'esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l'adozione e installazione di "Limitatori di pressione sonora omologati".**
2. **I titolari e/o i gestori degli esercizi pubblici ove vengono installati degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora devono munirsi della seguente documentazione redatta da "Tecnico competente in acustica ambientale":**
 - **Documento di previsione di impatto acustico ambientale**, relativa all'utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, comprovante il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore anche con l'installazione di "Limitatori di pressione sonora omologati" che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari.
 - **Documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora** ai sensi del DPCM n. 215/99, comprovante il rispetto dei valori limiti previsti all'interno degli spazi utilizzati per l'attività.
3. **Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere posizionate in modo ottimale tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore e, comunque, in ogni caso devono essere rivolte verso il mare.**
4. **E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di strumenti musicali, di impianti di diffusione sonora e/o di casse acustiche e di ogni altro strumento di riproduzione o di diffusione sonora, fuori dai locali dell'esercizio stesso, fatta eccezione per le attività occasionali di cui al punto 5).**
5. **Per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere occasionale, che comportano l'impiego di strumenti musicali, di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, il richiedente deve presentare istanza al Sindaco - Ufficio SUAP, almeno 20 gg prima dell'evento, ai fini dell'autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limiti così come previsto dall'art. 6 - C.1 - lett. H**

della L. 447/95. Resta inteso che il Comune dovrà verificare altresì il possesso di tutti i requisiti di legge.

6. In caso di violazione del divieto saranno applicate le sanzioni amministrative previste nella presente ordinanza.

B) ESERCIZI DOTATI DI LIMITATORE DI PRESSIONE E DI TUTTE LE MISURE CERTIFICATE DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE

I limitatori di pressione devono essere omologati e debitamente sigillati -- da comprovare con relazione di un tecnico competente in acustica con cui si asseveri che l'installazione dei limitatori di pressione o, in mancanza, le impostazioni e/o tarature effettuati negli impianti sonori non permettono all'impianto elettroacustico di emettere o di immettere suoni e rumori oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:
-Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02.00.
Venerdì, sabato e nelle notti del 10, 14 e 15 agosto
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03.00.

C) ESERCIZI NON DOTATI DI LIMITATORE DI PRESSIONE SONORA

Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
dalle ore 18,00 alle ore 01,00.

D) ATTIVITA' DA CANTIERE

I rumori provenienti dalle attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere autorizzati dal Sindaco, dietro apposita presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dalle attività di cui sopra nelle ore in cui gli stessi sono consentiti, devono essere contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

E) DIVIETO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, dalle ore 22.30 di ciascun giorno fino alle ore 8.00 del giorno successivo, è vietata:

- la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc);
- la consumazione e/o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

E' consentita:

- la somministrazione e/o il consumo di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno del pubblico esercizio;

E' obbligo del titolare di pubblici esercizi:

- esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 25.10.95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;

chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), comma 1 del D.P.C.M. 14.11.97 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00;

alla seconda infrazione il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti, e comunque la temporanea chiusura dell'esercizio;

saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo comprese tra Euro 25,00 e Euro 500,00 così come stabilito dall'art 7 bis del T.U.EE.LL., come modificato dalla legge 3/2000, le diverse fattispecie previste nel presente atto;

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza Sindacale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie previste dalla prefata legge.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico del Comune.

Si dispone infine che copia delle presente ordinanza:

- sia notificata, per le rispettive competenze, a:

Prefettura di Ragusa,

Questura di Ragusa;

Comando Provinciale Carabinieri Ragusa,

Comando Provinciale Guardia di Finanza,

Capitaneria di Porto di Pozzallo,

Comando Polizia Provinciale,

ARPA – RAGUSA Dirigente della Polizia Municipale,

Dirigente I Settore

Dirigente Settore Tecnico Comunale,

Dirigente Settore Sviluppo Economico Comunale,

SIAE;

- sia comunicata

- ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

- al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di RAGUSA.

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini rispettivamente, di 60 gg e di 120 gg dalla sua pubblicazione sul sito informatico del Comune.

Dal Palazzo di Città, 03 giugno 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Margherita Rizza

